



COMUNE DI CASALMAGGIORE

(PROVINCIA DI CREMONA)

P.zza Garibaldi 26 – 26041
CF/P.IVA 00304940190
Tel. 0375/284411
Fax. 0375/200251
Posta certificata:

protocollo.comune.casalmaggiore@pec.regione.lombardia.it
web <http://www.comune.casalmaggiore.cr.it>

Obblighi in materia di spese elettorali

1. Fonti Normative:

Legge n. 515 del 10.12.1993 e s.m.i.;

Legge n. 96 del 06.07.2012 e s.m.i.

2. Introduzione limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali:

Art. 13 legge n. 96/2012

Si richiama l'attenzione delle forze politiche sull'art. 13 della legge n. 96/2012 che, con riferimento alle elezioni comunali, ha introdotto, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, limiti massimi di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni (con esclusione dei candidati che spendono meno di € 2.500,00 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto).

L'obbligo di rendicontazione riguarda tutti i candidati a prescindere dalla loro elezione alla carica di sindaco o consigliere comunale.

Dal giorno successivo a quello di indizione dei comizi, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale¹.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario.

Nessun mandatario può assumere l'incarico per più di un candidato.

- Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di € 25.000,00 e della cifra ulteriore pari al prodotto di € 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

¹ 4 – Mandatario Elettorale - Art. 7, comma 3, Legge 515/1993 e art. 13, comma 6, Legge 96/2012

Dal giorno successivo all'indizione dei comizi coloro che intendono candidarsi (candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere comunale, lista o gruppo) dichiarano per iscritto al Collegio Regionale di garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'Appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di Regione, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato (il mandatario raccoglie fondi, registra le spese, ecc.) (per la consegna del materiale si veda la possibilità di cui al precedente paragrafo 3; il modulo è scaricabile anche dal sito del Comune).

Il medesimo articolo ha disposto, per le elezioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 10 dicembre 1993 n. 515, come da ultimo modificate dalla medesima legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro:

il regime di pubblicità e controllo delle spese elettorali

la nomina del mandatario elettorale

il sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei partiti, movimenti politici e liste.

Si evidenzia l'opportunità di fare riferimento esclusivamente alla Corte d'Appello di Milano nell'Area Elettorale – Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per tutte le informazioni.

http://www.ca.milano.giustizia.it/area_elettorale.aspx?pnl=1

- Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di € 5.000,00 e della cifra ulteriore pari al prodotto di € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale NON possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di € 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

3. Pubblicità e controllo delle spese elettorali

Art. 13 Legge 96/2012 – Art. 7, 13 e Art. 14 Legge 515/1993

Presso la Corte d'Appello di Milano è istituito il COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE PER LA LOMBARDIA.

Sul sito della Corte d'Appello – Area Elettorale – Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (il cui link è già stato creato nella presente sezione dedicata) in fondo alla pagina è possibile scaricare la modulistica, la documentazione, le leggi e la normativa di riferimento.

La modulistica relativa a questo adempimento è reperibile anche sul sito comunale.